

Il Giudice di Pace

Sciogliendo la riserva;

letto il ricorso n. 37526/17 R.G. presentato dal sig. _____, nato in Georgia il

_____, avverso il Decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma il 15.05.2017;

vista l'istanza di sospensione avanzata all'udienza del 11.10.2017;

visto l'art. 13, comma 2, lett. a) e b) e comma 4 del D.Lgs. n. 286/98;

rilevato in particolare che il provvedimento impugnato si regge, tra gli altri, sul seguente presupposto: *"non sussistono le condizioni affinché allo stesso possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari o ad altro titolo in quanto non ricorrono... seri motivi di carattere umanitario... né lo straniero ha prodotto documentazione che certifichi oggettive e gravi situazioni personali che non ne consentano l'allontanamento dal territorio nazionale..."*;

considerato che, nella fattispecie, il ricorrente ha dimostrato documentalmente che dette situazioni personali invece attualmente sussistono, in virtù della pendenza del procedimento instaurato dall'interessato per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, che verosimilmente richiederà l'audizione del ricorrente, attività che postula la necessaria presenza del ricorrente nel territorio italiano;

ritenuto pertanto che è stata fornita prova documentale della sussistenza di un motivo ostativo all'espulsione;

P.Q.M.

sentite le considerazioni addotte in sede di udienza dal legale di fiducia, ACCOGLIE l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato presentata dal ricorrente, nelle more della pendenza del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale. Rinvia il giudizio, per esaminare il ricorso nel merito, all'udienza del 20.04.2018. Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Roma, li 11.11.2017

Il Giudice di Pace

